

ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, IN MERITO A INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Documento di consultazione 133/2022 – Osservazioni di Italia Solare

Premessa

Accogliamo positivamente la scelta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità) di coinvolgere gli operatori nel processo di perfezionamento di alcuni aspetti regolatori relativi all'attuazione dell'articolo 15bis del decreto-legge 4/2022, coordinato con la legge di conversione 25/2022, volto a definire le procedure per individuare la quantità di energia immessa a cui si applica il meccanismo di compensazione a due vie previsto dalla medesima disposizione e quantificare le associate partite economiche, oggetto di regolazione con il GSE.

Si accoglie altresì con favore l'accoglimento da parte dell'Autorità della richiesta, precedentemente avanzata da diversi operatori, volta a esplicitare l'esenzione dall'applicazione della norma per i contratti oggetto di coperture finanziarie, come indicato al paragrafo 3.2 del presente documento.

Riteniamo in ogni caso opportuno puntualizzare come la risposta alla presente consultazione non costituisca in alcun modo un'accettazione delle disposizioni normative sopra citate, così come della disciplina attuativa che sarà definita dall'Autorità e dal Gse, per quanto di propria competenza. Al contrario si fa sin da ora presente che si ritiene l'articolo 15 bis del Decreto Legge 4/2022 viziato da profili di incostituzionalità e di contrarietà alla disciplina comunitaria, che ci si riserva di fare valere in ogni sede competente.

Prima di procedere all'analisi dei singoli spunti di consultazione desideriamo sottolineare uno degli elementi di maggior complessità nell'attuazione dell'art. 15bis. Molti operatori si avvalgono, come noto, di strumenti consolidati e liberamente scambiati sul mercato per la copertura dal rischio di variabilità del prezzo. Ciò in generale consente di assicurare, con la prevedibilità consentita da questi strumenti di copertura, una stabilità all'investimento da fonte rinnovabile, per sua natura capital intensive. Tali strumenti vengono solitamente scambiati con diverso anticipo (anche 2 anni) rispetto al periodo di consegna (delivery), e sono di norma soggetti a standard contrattuali internazionali, all'interno dei quali trovano spazio specifici accordi tra le parti in grado di definire con estremo dettaglio i contenuti dei contratti che ne disciplinano l'applicazione, al punto da potersi prefigurare un mercato dove non esistono due contratti uguali tra loro. Riteniamo tuttavia che l'Autorità dovrà tenere in considerazione alcuni elementi specifici per evitare che le modalità di normale gestione degli strumenti di copertura producano effetti distorsivi, se attuate senza le dovute accortezze. Nelle risposte ai singoli spunti di consultazione descriviamo i rischi possibili e le proposte affinché quanto sopra venga evitato. Si sottolinea di fatto l'estrema importanza di tenere in debita considerazione le caratteristiche dei profili intermittenti di produzione e dei profili dei volumi contrattualizzati con contratti a copertura a volume fisso. Tutto ciò al fine di ottenere come risultato unicamente la stabilizzazione temporanea dei ricavi e non quello di penalizzare oltremodo gli operatori, generando perdite in un comparto fondamentale come quello delle fonti rinnovabili e andando ben oltre le intenzioni della norma.

Risposte agli spunti di consultazione

S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

Riteniamo che i contenuti minimi da includere nella dichiarazione siano ben puntualizzati nel documento oggetto di consultazione. Crediamo, tuttavia, che la relazione tecnica da trasmettere congiuntamente a tale dichiarazione debba essere completata includendo una serie di indicazioni minime definite dall'Autorità, anche per garantire una certa omogeneità della documentazione trasmessa. Tra queste, in aggiunta a quanto indicato nel documento, riteniamo importante sia inclusa, eventualmente su base volontaria, anche la durata dei singoli contratti conclusi prima del 27/01/22 (si veda al riguardo anche la risposta allo spunto S5).

Per quanto concerne il calcolo del prezzo di cessione, riteniamo che debba essere effettuato secondo le modalità descritte nel comma 3.4 c) 2) del documento di consultazione, cioè definendo il prezzo come media ponderata sui volumi dei singoli contratti di copertura. Ciò favorisce la semplificazione operativa e riflette in maniera più corretta il valore delle coperture effettuate dagli operatori.

Di fatto, alla luce di quanto considerato in premessa, riteniamo che il punto e) del comma 3.4 possa essere considerato superfluo, in quanto il prezzo calcolato al punto c) dello stesso comma sarà unico per ogni impianto e direttamente confrontabile con il prezzo di riferimento riportato nell'articolo 15bis, al fine di determinare se il prezzo di cessione sia o meno superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento.

Inoltre, con riferimento a quanto riportato nel punto d) del medesimo comma, stabilendo che "occorre specificare a quale frazione dell'energia elettrica immessa dall'impianto o a quali fasce orarie i contratti sono riferiti", si rappresenta che la frazione in questione non può essere nota in fase di dichiarazione preliminare per le tipologie di contratti di copertura che prevedono un volume fisso pre-determinato. In questi casi, infatti, il valore della frazione può essere calcolato correttamente solo ex-post, una volta noto il volume di energia effettivamente prodotto. Su questo argomento specifico si rimanda alle risposte agli spunti successivi.

In ultimo, si raccomanda che l'allocazione di contratti di portafoglio sui singoli impianti avvenga pro-quota sulla base della produzione storica degli impianti, considerando il periodo compreso tra febbraio e dicembre degli anni dal 2010 al 2020. Si esprime perplessità rispetto a una potenziale allocazione pro-quota basata sulle capacità installate degli impianti, poiché la capacità è un valore che non tiene debitamente conto delle caratteristiche peculiari di producibilità degli impianti, su cui invece sono basate le strategie di copertura con contratti a prezzo fisso effettuate dagli operatori.

S.2 Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?

Si ritiene che la tempistica qui proposta sia eccessivamente stringente per gli operatori. Chiediamo, pertanto, la possibilità di estendere a 60 giorni la scadenza per la predisposizione della dichiarazione.

S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

Riteniamo che non siano stati sufficientemente puntualizzati i criteri di calcolo della percentuale X. In particolare, non risulta possibile evincere dal testo se il valore di X sarà calcolato a livello orario o a livello aggregato per il periodo di applicazione dell'articolo 15bis. Per maggior chiarezza, riportiamo di seguito le nostre considerazioni in base ai due possibili scenari, con particolare riferimento alla determinazione della quota di energia oggetto di contratti di fornitura non collegati all'andamento dei prezzi, e quindi esentati dalla misura:

A) La percentuale X è costante per il periodo febbraio 2022 – dicembre 2022

In questo caso il calcolo del valore di X potrebbe essere effettuato in maniera corretta solo alla fine del periodo febbraio 2022 – dicembre 2022, confrontando l'intero volume prodotto con il volume oggetto di esenzione. Il *settlement* con il GSE dovrebbe in questo caso avvenire per intero alla fine del periodo, senza pagamenti mensili.

Al fine di semplificare l'operatività e ottenere un *settlement* mensile, si suggerisce di determinare il valore di X ex-ante, come differenza tra l'unità e il rapporto tra:

- Il volume coperto dai contratti nel periodo di applicazione dell'articolo 15bis (febbraio 2022 – dicembre 2022) e
- La media storica della produzione degli impianti nel periodo febbraio-dicembre negli anni dal 2010 al 2020, quale migliore stima del volume atteso per lo stesso periodo nell'anno 2022.

Eventualmente potrebbe essere previsto un conguaglio, da effettuarsi alla fine del periodo febbraio 2022 – dicembre 2022, in cui il valore di X verrebbe ricalcolato in base al volume effettivamente prodotto nello stesso periodo.

B) La percentuale X viene calcolata a livello orario

Per ciascuna ora del periodo febbraio 2022 – dicembre 2022 viene determinato un diverso valore di X, come differenza tra l'unità e il rapporto tra il volume coperto orario e la produzione oraria.

A nostro giudizio tale ipotesi di calcolo è da considerarsi del tutto inadeguata, in quanto genererebbe risultati distortivi, con potenziali perdite anche di notevole entità per gli operatori, che andrebbero ben al di là della restituzione di profitti eccedenti i riferimenti individuati, come mostrato nell'esempio che segue.

Ipotizziamo che un operatore abbia siglato per un determinato impianto dei contratti di copertura finanziari di tipo *baseload* annuale per l'anno 2022, per un volume di 5 MW, e che il prezzo medio calcolato come definito al comma 3.4 c) 2) sia inferiore al 110% del prezzo indicato nell'articolo 15bis.

L'energia esentata dall'applicazione dell'articolo 15bis, risulta pari a 5 MWh per ogni ora del periodo Febbraio 2022 – Dicembre 2022.

Si considerino due ore appartenenti a un determinato mese, denominate H1 e H2. Durante l'ora H1 e H2 l'impianto immaginiamo produca una quantità rispettivamente superiore e inferiore all'energia coperta.

Ipotizzando che il calcolo della percentuale X venga effettuato a livello orario, e che X sia limitato all'interno dell'intervallo 0% - 100% , si ottiene il risultato riassunto nella tabella di seguito (per semplicità si è ipotizzato che il prezzo zonale orario sia lo stesso per le due ore e che la differenza tra produzione e volume coperto sia la stessa in valore assoluto per le due ore, pari a 2MWh).

ORA	Energia prodotta [MWh]	Energia Coperta [MWh]	Valore di X	Energia soggetta a CFD [MWh]	Prezzo zonale orario [€/ MWh]	Prezzo CFD [€/ MWh]	Risultato CFD [€]
H1	7	5	29%	2	200	56	-288
H2	3	5	0%	0	200	56	0
TOTALE	10	10					-288

Per il totale delle due ore prese in esame, il volume coperto e il volume prodotto coincidono (10 MWh). A livello aggregato tra le ore, l'energia prodotta risulta interamente coperta, e dunque non vi è energia aggiuntiva che benefici di profitti in eccesso dovuti agli elevati prezzi dell'energia. Infatti, se per l'ora H1 il produttore sarà in grado di usufruire dei prezzi elevati sui 2 MWh eccedenti la copertura, nell'ora H2 sarà costretto dal contratto di copertura ad acquistare i 2 MWh mancanti a prezzo di mercato, compensando di fatto i profitti eccedenti generati nell'ora H1. Tale dinamica rimane la stessa anche nel caso di prezzi e volumi differenti da quelli utilizzati per l'esempio, a meno dei normali rischi correlati al profilo che gli operatori sono normalmente disposti ad accettare, che tendono comunque a compensarsi nel lungo periodo.

La non linearità introdotta nel calcolo (dovuta al limite inferiore pari a zero per il parametro X) si tradurrebbe in una censurabile penalizzazione per l'operatore, il quale, avendo prodotto nel totale delle ore esattamente un quantitativo pari all'energia coperta dal contratto di copertura, vedrebbe comunque una parte della propria energia soggetta al meccanismo di CFD con il GSE e sarebbe dunque tenuto alla restituzione di un teorico extra profitto che non ha invece avuto luogo.

Considerato il carattere intermittente della produzione rinnovabile, l'effetto riportato negli esempi assume dimensioni significative se riportato a periodi comprendenti un numero elevato di ore.

In base alle motivazioni fornite sopra, si raccomanda fortemente di non implementare il calcolo del parametro X a livello orario. Qualora invece si decidesse di adottare questa soluzione, sarebbe necessario ammettere che il parametro X possa assumere valori negativi e che di conseguenza possa essere negativo il volume soggetto al CFD, avendo cura di introdurre opportune misure che evitino ulteriori distorsioni. In questo modo si potrebbe garantire un risultato economico per gli operatori compatibile con le finalità del decreto.

Chiediamo pertanto che il calcolo del parametro X venga effettuato secondo la modalità A), cioè che lo stesso sia costante per tutto il periodo e determinato ex-ante sulla base della produzione storica.

Come anticipato nelle considerazioni generali, qualora venissero adottate altre soluzioni, si sottolinea l'estrema importanza di tenere opportunamente in considerazione le caratteristiche dei profili intermittenti di produzione e dei profili dei volumi contrattualizzati con contratti a volume fisso, evitando ogni forma di distorsione. Tutto ciò al fine di ottenere come risultato unicamente la restituzione di eventuali profitti in eccesso, e non quello di generare perdite immotivate per gli operatori.

Calcolo dell'energia immessa nel caso di impianti parzialmente incentivati

Nel caso di impianti fotovoltaici suddivisi in sezioni, di cui una o più incentivate e le restanti non incentivate, è presente il dato di misura di produzione per singola sezione, mentre il dato di energia immessa è disponibile cumulato per tutte le sezioni, essendo unico il punto di immissione in rete.

In questa casistica, tipica del potenziamento non incentivato ammesso dal GSE nel dtr di febbraio 2017, riteniamo utile individuare una modalità univocamente definita di ripartizione della quota di energia immessa afferente alle singole sezioni, che potrebbe a esempio essere proporzionale alla quota di energia prodotta dalle singole sezioni.

In formule, se P_1, P_2, \dots, P_n è l'energia prodotta dalle singole sezioni (dato già oggi reso disponibile da misuratori esistenti e/o previsti dal Distributore) e IMM_{tot} è l'energia immessa totale, la ripartizione dell'energia immessa per la singola sezione n potrebbe essere proposta in automatico dal GSE come segue:

$$IMM_n = \frac{P_n}{\sum_i^n P_i} * IMM_{tot}$$

In questo modo il soggetto responsabile dovrebbe limitarsi a dichiarare per quali sezioni deve essere applicata la decurtazione, senza rimandare a singole interpretazioni del GSE in merito a modalità di misura e ripartizione dell'energia immessa.

S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?

Si ritiene che gli elementi descritti debbano essere rivisti e ulteriormente chiariti alla luce delle considerazioni di cui allo spunto S.3, in base alla soluzione adottata. A esempio, se si optasse per l'effettuazione del conguaglio di fine periodo citato nelle osservazioni allo spunto S.3, sarebbe necessario introdurre un'ulteriore sessione di *settlement*, oppure regolare il conguaglio assieme all'ultimo mese.

S.5 Si ritiene preferibile prevedere che, almeno nei casi più complessi caratterizzati dalla presenza di contratti articolati, il calcolo delle partite economiche sia effettuato dai produttori e reso disponibile, con cadenza mensile, al GSE per proprie verifiche?

Concordiamo con la possibilità di prevedere un calcolo delle partite economiche effettuato dal produttore e reso disponibile con cadenza mensile. Riteniamo altresì opportuno riservare tale facoltà a tutti i produttori, su base volontaria, indipendentemente dalla complessità del contratto sottostante.

A titolo di esempio riportiamo il caso, desunto dall'esperienza dei nostri associati, di un produttore che stipula un contratto con una controparte (es. un trader), esteso su un periodo che va dal 01/01/21 al 31/12/22 (durata di 2 anni) che prevede una regolazione delle partite economiche sia tramite un prezzo variabile (es. prezzo zonale orario), che un prezzo fisso. A esempio nel periodo che va dal 01/06/21 al 31/03/22, il prezzo è fisso, mentre per la parte restante del contratto il prezzo è variabile. Il produttore ha quindi la necessità di segnalare al GSE che, nel periodo specificato dal DL 4/22 (febbraio-dicembre 2022), il contratto è a prezzo fisso per i soli mesi di febbraio e marzo, richiedendo così un'applicazione ad hoc della norma.